Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 63 del 7 marzo 1977

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 7 marzo 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1977.

Procedure per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, alle iniziative industriali con investimenti fissi non superiori a 15 miliardi.

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

Procedure per la concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, alle iniziative industriali con investimenti fissi superiori a 15 miliardi.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1977.

Procedure per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, alle iniziative industriali con investimenti fissi non superiori a 15 miliardi.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che disciplina la concessione del contributo in conto capitale alle iniziative industriali da realizzare nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 11 della citata legge n. 183, concernente le condizioni di ammissibilità al contributo anzidetto delle iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 15 miliardi di lire; la disciplina del parere di conformità e la istruttoria delle relative domande;

Visto l'art. 11, comma decimo, della medesima legge 2 maggio 1976, n. 183, in base al quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno definisce con proprio decreto le procedure per la concessione del contributo anzidetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione delle domande di agevolazione e di autorizzazione

La richiesta di ammissione al contributo e/o all'eventuale credito agevolato, di cui agli articoli 10 e 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano con programmi di costruzione, ampliamento, riattivazione e ammodernamento, investimenti fissi non superiori a 15 miliardi di lire, ivi comprese quelle promosse dalle imprese artigiane di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge sopracitata, viene presentata dall'operatore con unica domanda, ad uno degli istituti abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno. Per la parte di spesa relativa a programmi di ammodernamento può essere richiesto unicamente il credito agevolato.

La domanda, compilata su apposito modulo adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, viene contemporaneamente presentata al Ministro stesso ed alla Cassa per il Mezzogiorno.

L'istituto di credito trasmette copia della domanda alla regione interessata che può esprimere, entro il termine perentorio di trenta giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale ed alla programmazione regionale, inviandolo al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, all'istituto di credito ed alla « Cassa ».

Nel caso di progetti il cui investimento è subordinato all'autorizzazione da parte del C.I.P.E., la domanda di cui sopra va presentata contestualmente al Ministro per il bilancio e la programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le domande di agevolazione di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto debbono essere confermate dagli operatori interessati e, ove l'istituto di credito lo ritenga indispensabile, integrate da parte degli operatori medesimi negli elementi necessari ai fini dell'istruttoria sulla base dei criteri fissati dal presente decreto. Decorso infruttuosamente il termine anzidetto, le domande vengono temporaneamente archiviate. Dalla data di conferma decorrono, per le istruttorie delle singole domande, i termini previsti dal presente decreto.

Art. 2.

Documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni

La domanda accompagnata dalla documentazione di cui all'allegato *A* e con la precisazione se l'operatore intende usufruire, in via definitiva, di entrambe le agevolazioni o soltanto del contributo in conto capitale, deve contenere informazioni sui promotori e sull'iniziativa e, in particolare:

elementi tecnico-economici e finanziari che la caratterizzano, con indicazione del piano finanziario per la copertura integrale del fabbisogno necessario alla realizzazione del programma di investimenti ed al relativo esercizio;

situazione e prospettive di mercato del settore produttivo cui appartiene l'iniziativa;

eventuali connessioni tecnico-economiche con altre iniziative;

collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo con altri stabilimenti ubicati nello stesso comune o con stabilimenti comunque contigui, anche di imprese giuridicamente distinte;

ubicazione puntuale dell'impianto;

tempi tecnici delle varie fasi di realizzazione dello impianto;

fabbisogno di dipendenti, nelle fasi di avvio dello impianto e a regime e di eventuali interventi di formazione professionale della manodopera e dei quadri direttivi ed intermedi;

eventuale disponibilità in loco di risorse naturali e di materie prime economicamente e tecnicamente utilizzabili;

fabbisogni energetici, idrici e di servizi, anche a carattere sociale;

infrastrutture generali e specifiche e relativi problemi connessi all'insediamento della iniziativa;

modificazioni dei livelli di inquinamento ambientale con indicazione degli eventuali strumenti di prevenzione;

in caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento, oltre alla indicazione degli investimenti preesistenti, al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario effettuate ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576, la data di ultimazione degli investimenti precedenti e la data di inizio lavori del nuovo programma, qualora già avviato;

eventuali richieste, per il medesimo programma di investimenti, di agevolazioni finanziarie regionali o comunitarie.

La domanda viene ammessa all'istruttoria soltanto nel caso in cui il modulo risulti presentato completo in tutte le sue parti ed accompagnato dalla documentazione di cui all'allegato *A*.

Ai fini della predisposizione della documentazione di cui al presente articolo l'operatore può avvalersi dei servizi gratuiti di assistenza tecnica dell'Istituto per la assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (I.A.S.M.).

Art. 3.

Istruttoria unificata della domanda di contributo in conto capitale e/o di credito agevolato

L'istituto di credito a medio termine che riceve la domanda di contributo in conto capitale e/o di credito agevolato procede ad un'unica istruttoria, rivolta a valutare la validità tecnico-economica dell'iniziativa, la validità del piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa e dalla sua normale gestione, nonchè la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'operatore; l'istruttoria deve altresì riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici ed agli obiettivi da realizzare in termini di capacità produttiva e di produzione conseguibili.

Per quanto concerne i mezzi propri dell'operatore occorre accertare che il capitale disponibile e destinato all'iniziativa non sia inferiore al 30 per cento degli investimenti fissi; la dimostrazione del relativo utilizzo potrà avvenire gradualmente, in relazione agli stati di avanzamento dell'iniziativa medesima.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può chiedere all'istituto di credito, durante l'istruttoria, approfondimenti su aspetti specifici inerenti l'iniziativa.

Gli organi deliberanti dell'istituto approvano i risultati dell'istruttoria anche nel caso in cui viene richiesto il solo contributo in conto capitale; l'istituto invia una apposita dettagliata relazione istruttoria ed i risultati della medesima unitamente alla delibera di finanziamento — nei casi in cui viene richiesto dall'operatore — al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e, con la documentazione progettuale, alla « Cassa ».

Art. 4.

Procedure per l'istruttoria delle iniziative non superiori ai 2 miliardi di lire

Per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire l'istruttoria deve essere definita ed inviata, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 3, entro il termine massimo di cinque mesi dalla data di ricevimento della domanda.

La « Cassa », sulla base dell'istruttoria tecnico-finanziaria e della documentazione progettuale trasmesse dall'istituto di credito, riscontrata la rispondenza della iniziativa alle direttive emanate dal C.I.P.E. e verificata la spesa ammissibile, delibera entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istruttoria la concessione del contributo in conto capitale e/o in conto interessi con provvedimento unico.

La « Cassa » comunica entro il quinto giorno di ciascun mese al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le iniziative ammesse alle agevolazioni, allegando per ciascuna di esse la relazione, contenente la valutazione degli elementi di cui all'art. 2 e la relativa delibera adottata dal consiglio di amministrazione; il provvedimento di concessione delle agevolazioni viene attuato se il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, non si esprime in senso contrario.

Art. 5.

Procedure per l'istruttoria delle iniziative superiori ai 2 miliardi di lire

Per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e che comunque non superino l'importo di 15 miliardi di lire, lo istituto deve predisporre ed inviare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed alla « Cassa » la relazione istruttoria entro il termine massimo di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda.

Nel periodo suddetto, contemporaneamente alla definizione dell'istruttoria da parte dell'istituto di credito, la « Cassa » deve determinare sulla base della domanda pervenuta dall'operatore e in stretta collaborazione, per quanto di competenza, con l'istituto istruttore, la spesa ammissibile e, sentite le amministrazioni, i consorzi e tutti gli altri enti comunque interessati, la necessità e la adeguatezza delle opere infrastrutturali richieste, ivi compresi gli interventi per la formazione professionale, i tempi prevedibili per la loro realizzazione, la individuazione dei soggetti cui deve farne carico la esecuzione, e definire il costo ed il prevedibile impegno finanziario per le opere medesime da assumere a carico dei propri fondi.

La « Cassa », espletati gli adempimenti di cui al precedente comma, trasmette apposita relazione al Ministro per il Mezzogiorno, entro il medesimo termine previsto al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Procedura per il rilascio del parere di conformità

Per le iniziative di cui al precedente art. 5 l'ammissione al contributo in conto capitale e/o al credito agevolato è subordinata al preventivo accertamento della conformità della singola iniziativa, tenuto conto delle risultanze istruttorie di competenza rispettivamente dell'istituto di credito e della Cassa per il Mezzogiorno, sia ai criteri fissati dal C.I.P.E., sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

Il Ministro per il Mezzogiorno, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricevimento dei risultati istruttori predisposti dall'istituto di credito e dalla Cassa per il Mezzogiorno, nel caso in cui l'accertamento

abbia esito positivo, rilascia il parere di conformità di cui al quinto comma dell'art. 11 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Per i progetti di investimento subordinati alla autorizzazione del C.I.P.E., di cui al penultimo comma del precedente art. 1, il rilascio del parere di conformità è subordinato alla autorizzazione medesima.

La Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione del parere di conformità rilasciato dal Ministro per il Mezzogiorno, verificata la congruità della spesa ammissibile, delibera, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla emanazione del parere suddetto, la concessione delle agevolazioni finanziarie con unico provvedimento.

Art. 7.

Contenuto e comunicazione del parere di conformità e stipulazione del contratto di mutuo

Il parere di conformità deve indicare, oltre agli elementi di conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, la misura del contributo in conto capitale e/o del credito agevolato, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e delle scorte di materie prime e semilavorate, l'occupazione prevista, i termini temporali per la realizzazione dell'impianto e per l'esecuzione delle relative infrastrutture, sia di competenza della « Cassa », sia di altre amministrazioni interessate, nonché i prevedibili impegni finanziari che la « Cassa » deve assumere sui propri fondi di bilancio.

Il parere con l'esito dell'accertamento di conformità è comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla « Cassa », all'istituto istruttore e all'operatore.

La stipula del contratto di mutuo dovrà avvenire entro i due mesi successivi alla adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte della « Cassa ».

Le determinazioni contenute nel parere di conformità sono comunicate, ai sensi e per gli effetti del comma settimo dell'art. 11 della legge 2 maggio 1976, n. 183, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese quelle regionali e locali.

Art. 8.

Spese ammissibili alle agevolazioni

Le voci di spesa ammissibili alle agevolazioni, al netto di IVA, oltre alla progettazione e direzione lavori comprendono:

opere murarie, di allacciamento ed assimilate;

macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi quelli mobili necessari per il completamento del ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni.

Limitatamente alla concessione del credito agevolato tra le spese ammissibili sono altresì comprese quelle relative all'acquisto del terreno e delle scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Gli investimenti in impianti fissi, da valutare per la concessione delle agevolazioni nei casi di ampliamento, riattivazione e ammodernamento, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario.

Tale accertamento viene effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare e delle scritture della contabilità dell'impresa, ad epoca immediatamente anteriore l'inizio della realizzazione del programma di investimento.

Le spese che, in base alle relative fatture e quietanze, risultino sostenute anteriormente ai due anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni — o della domanda originaria nel caso di presentazione di nuova domanda successivamente all'emanazione del presente decreto — sono escluse dalla concessione delle agevolazioni medesime.

Per le variazioni di spesa del costo dei progetti, derivanti esclusivamente da lievitazione dei prezzi, intervenute nel corso della realizzazione del progetto stesso, si procede ai necessari adeguamenti dell'importo degli investimenti fissi e delle relative agevolazioni ad impianto ultimato, fermo restando che gli istituti e la « Cassa » effettuano l'erogazione delle agevolazioni per stati di avanzamento nei limiti già riconosciuti.

Tali variazioni di spesa, ove risultino contenute nel limite massimo del 20 per cento dell'investimento fisso, non comportano la reiterazione degli adempimenti previsti dal presente decreto; dette variazioni comunque, debitamente documentate dall'operatore, devono essere comunicate all'istituto di credito istruttore che, con apposita relazione, ne informa il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la « Cassa » per gli adempimenti di competenza.

Art. 9.

Contenuto del provvedimento di concessione delle agevolazioni, obblighi e sanzioni

Il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 4 e 6, entro il mese successivo, è comunicato da parte della « Cassa » all'operatore, all'istituto di credito e, per conoscenza, al Ministro per il Mezzogiorno. Il provvedimento deve, tra l'altro, stabilire a carico dell'operatore:

A) L'obbligo di comunicare l'avvenuta domanda o concessione di agevolazioni finanziarie a carattere regionale o comunitario ai fini della verifica del rispetto del disposto di cui all'art. 12, commi sesto e settimo del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

B) L'obbligo a non distogliere dall'uso previsto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di liquidazione a saldo dei contributi, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammessi alle agevolazioni senza esplicita autorizzazione da parte della « Cassa ».

C) L'obbligo a non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni ad usi diversi da quelli previsti, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di

liquidazione a saldo dei contributi in conto capitale e dei contributi in conto interessi, senza esplicita autorizzazione.

D) L'osservanza nei confronti dei lavoratori dipendenti delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di cui all'art. 34 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 e alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

E) L'osservanza di eventuali norme settoriali, anche comunitarie.

F) L'obbligo di mantenere occupato, salvo esplicita autorizzazione, il numero di unità lavorative previsto per il normale esercizio e indicato nel parere di conformità — o nel provvedimento di concessione della « Cassa » per le iniziative di cui al precedente articolo 4 — per un periodo non inferiore a cinque anni successivi alla data di liquidazione a saldo del contributo in conto capitale e per l'intera durata del mutuo, per quanto riguarda il contributo in conto interessi.

In caso di infrazione agli obblighi di cui alle lettere *B*) e *C*), la cui verifica è effettuata dalla « Cassa », con congrua periodicità, presso l'impianto, l'operatore è tenuto alla restituzione pro-quota del contributo in conto capitale e contemporaneamente cessa la corresponsione del contributo in conto interessi all'istituto di credito, da parte della « Cassa ».

Nel caso in cui il numero dei dipendenti risulti inferiore di oltre il 20 per cento a quello indicato nel parere di conformità o nel provvedimento di concessione della Cassa per il Mezzogiorno, a seguito di verifiche richieste dalla « Cassa » e dall'istituto di credito e da conseguente certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro, il Ministro per il Mezzogiorno dispone — previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni — la sospensione dell'erogazione del contributo in conto interessi, salvo che l'impresa non provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile. Con la stessa procedura il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dispone la restituzione pro-quota del contributo in conto capitale qualora la inosservanza di cui sopra si verifichi entro il quinquennio decorrente dalla data di liquidazione a saldo del contributo predetto.

I contributi sono nuovamente erogati una volta acquistata la certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il ripristino del numero dei lavoratori indicato nel parere di conformità o nel provvedimento di concessione.

Art. 10.

Erogazione delle agevolazioni

L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opere individuabili, esclusi gli ordini di acquisto di impianti e macchinari e non può essere inferiore al 20 per cento degli investimenti ammessi.

La « Cassa » è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito interessati per assicurare che le erogazioni del contributo in conto capitale abbiano luogo per stati di avanzamento in concomitanza con le erogazioni del credito agevolato. Le convenzioni dovranno tener conto della esigenza di assicurare la massima rapidità nell'erogazione delle somme dovute e di evitare duplicazioni nei controlli.

La Cassa per il Mezzogiorno e gli istituti di credito erogano, per ogni stato di avanzamento, l'80 per cento delle corrispondenti agevolazioni concesse in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali di cui al successivo art. 12 potrà essere liquidato il residuo 20 per cento.

In corso d'opera, in corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento, saranno effettuati specifici controlli delle opere eseguite e/o dei macchinari installati, sulla base della documentazione fornita.

Eventuali modifiche che gli operatori intendono apportare al progetto nel corso della realizzazione debbono essere tempestivamente trasmesse, unitamente agli elaborati tecnici, all'istituto di credito istruttore e comunicate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed alla « Cassa » per i conseguenti adempimenti.

Art. 11.

Documentazione di spesa

La documentazione finale di spesa deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato e copia ed è valida per la erogazione di entrambe le agevolazioni.

Sempre che ne venga fatta esplicita preventiva richiesta, la Cassa per il Mezzogiorno e gli istituti di credito possono consentire, caso per caso, e limitatamente alle iniziative indicate nel precedente art. 6, di documentare le spese con elenchi di fatture e di altri titoli per i quali un attestato notarile dichiari la conformità ai documenti originari.

Con la medesima procedura possono essere accettati elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, sempre che gli stessi contengano precisi riferimenti idonei a risalire alla natura delle spese ed alle sue componenti tecniche ed economiche.

In tal caso gli elaborati debbono essere accompagnati da una dichiarazione del rappresentante legale della società, controfirmata dal presidente del collegio sindacale, attestante che le spese ed i costi esposti riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti relativi all'impianto oggetto della domanda di agevolazioni, che le forniture sono state pagate a saldo e che i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature sono « nuovi di fabbrica ».

La documentazione vistata dall'istituto istruttore viene controllata dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 12.

Collaudo dell'impianto

L'erogazione a saldo del mutuo agevolato potrà essere effettuato da parte dell'istituto di credito ad impianto completato.

Ai fini della liquidazione a saldo del contributo in conto capitale la Cassa per il Mezzogiorno deve disporre, dopo l'avvio a produzione dell'impianto, un apposito collaudo disciplinato dalla « Cassa » medesima che, ad integrazione degli eventuali controlli effettuati con la procedura indicata nel precedente art. 11, verifichi la funzionalità dell'impianto stesso, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto ap-

provato, la capacità produttiva dell'impianto, la sua effettiva produzione, il numero dei dipendenti occupati, l'osservanza delle norme antinquinamento nonché di altre eventuali norme e prescrizioni di legge.

Per l'effettuazione di tale collaudo la « Cassa » deve avvalersi di esperti particolarmente competenti nella specifica attività produttiva in cui opera l'iniziativa, in numero non superiore a tre membri, in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'investimento.

L'accertamento in fase di collaudo di eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la sospensione, da parte del Ministro per il Mezzogiorno, delle agevolazioni finanziarie e l'avvio della eventuale procedura di recupero del contributo in conto capitale già erogato.

Art. 13.

Liquidazione del saldo

Entro il termine massimo di sei mesi dalla presentazione della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori, la Cassa per il Mezzogiorno procede, sulla base dei risultati del collaudo indicato al precedente art. 12, alla liquidazione del saldo, di cui viene data comunicazione al Ministro per il Mezzogiorno.

Art. 14.

Relazione della Cassa per il Mezzogiorno

La « Cassa » ogni sei mesi deve inviare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una relazione con l'indicazione dei singoli impianti per i quali ha emesso il provvedimento di concessione con le relative erogazioni di contributo effettuate, nonché una relazione analitica sullo stato di realizzazione delle infrastrutture e degli interventi per la formazione professionale previsti nei sigoli pareri di conformità, con l'indicazione dei relativi impegni finanziari assunti e delle erogazioni effettuate, dei tempi previsti e di quelli osservati nella esecuzione delle opere.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1977

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 365

ALLEGATO *A*

I. — DOMANDA DI AGEVOLAZIONI

La domanda di contributo deve essere compilata dai richiedenti in conformità dello schema predisposto dalla Cassa per il Mezzogiorno accompagnata dall'apposito modulo, dalla necessaria documentazione progettuale e dagli elementi e certificazioni di cui ai punti seguenti.

II. — DOCUMENTAZIONE TECNICA

a) *Progettazione e direzione lavori.*

Occorre precisare che ha definito la progettazione dell'impianto, se il contratto stipulato è comprensivo o meno di direzione lavori e quale forma contrattuale è stata adottata.

Per le opere di sistemazione del terreno debbono essere eseguiti piani quotati con le sezioni maggiormente indicative, dalle quali sia possibile rendersi conto dell'entità dei lavori previsti.

Per le indagini geognostiche occorre precisarne la natura, a chi ne è stata affidata l'esecuzione, i mezzi utilizzati a tale scopo, nonchè la previsione del relativo onere.

b) *Opere murarie, di allacciamento ed assimilate.*

1) Relazione generale illustrativa con un riepilogo delle voci di spesa quali si rilevano dai computi metrici e dalle descrizioni degli impianti relativi alle opere murarie (elencati al punto 6) con allegata una corografia indicante la esatta ubicazione dello stabilimento.

2) Planimetria generale, in adeguata scala, nella quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale e siano specificate le superfici coperte per edifici destinati alla produzione, ad uffici, a magazzini, a servizi sociali o ad altri usi nonchè le superfici sistemate a viabilità interna ed inoltre le superfici eventualmente disponibili.

Tale planimetria va corredata di tabella riepilogativa delle predette singole superfici.

3) Analoga planimetria, in adeguata scala, indicante i tracciati (esterni agli edifici ma interni all'area aziendale) degli impianti idrici per gli usi civili, fognante per acque di rifiuto di qualsiasi genere e la rete ferroviaria interna.

4) Opere di recinzione e simili e opere murarie di installazione a sostegno dei macchinari: grafici adeguati alla natura delle opere ed adatti al riscontro delle partite computate.

5) Per ciascun fabbricato: piante dei singoli piani (con indicazione della destinazione dei singoli ambienti), sezioni e prospetti in adeguata scala, debitamente quotati.

Qualora siano previste opere di fondazione di particolare rilevanza od onerosità, si richiedono piante e sezioni delle stesse.

6) Computi metrici estimativi (per ciascun fabbricato; per ciascun impianto che comporti opere murarie; per singoli basamenti o gruppi di basamento di impianti e macchinari), con opportuni richiami ai grafici attinenti.

I computi per i fabbricati devono essere sempre divisi in due parti, di cui la prima per opere di fondazione. I prezzi unitari applicati devono trovare adeguata giustificazione nella descrizione della relativa voce.

Per gli impianti relativi alle opere murarie (igienico-sanitarie, idrico per usi civili, fognante per acque di rifiuto di qualsiasi genere, di illuminazione, di riscaldamento e/o condizionamento per benessere umano, telefonico, antifulmine) il computo può essere sostituito da adeguata descrizione distinta per ciascun impianto. Quando l'iniziativa concerne ampliamento di stabilimento preesistente: *a*) la relazione, di cui al punto 1), deve contenere opportuna illustrazione dello stato dell'impianto preesistente all'ampliamento; *b*) la planimetria generale, di cui al punto 2), deve riportare la parte grafica preesistente diversificata e la tabella riepilogativa delle superfici deve essere riferita, distintamente, alla parte preesistente ed a quella attuale.

Tutti gli elaborati innanzi elencati debbono essere firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dalla ditta richiedente.

7) Esauriente descrizione e documentazione deve essere presentata nel caso di acquisto di immobili.

8) Per le opere di infrastruttura specifica, riguardanti in particolare: allacciamenti stradali esterni allo stabilimento, raccordi ferroviari, allacciamenti ad acquedotti e fognature, scavo di pozzi e relative opere di convogliamento, allacciamenti elettrici, cabine di trasformazione, allacciamenti a metanodotti, spostamento di pubblici servizi, deve essere esibita una planimetria in scala adeguata indicante i relativi tracciati, quando le opere medesime risultino esterne all'area aziendale. Per gli allacciamenti elettrici deve essere allegato il preventivo dell'E.N.E.L.

c) *Macchinari, impianti ed attrezzature.*

Per l'acquisto dei macchinari, impianti ed attrezzature nonchè per le spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio devono essere forniti i seguenti elementi:

elenco analitico dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature, delle caratteristiche principali e del prezzo, franco stabilimento produzione. In particolare per quanto riguarda gli impianti deve essere fornita opportuna descrizione sia degli impianti generali sia degli impianti specifici di produzione; per le forniture di maggiore rilievo debbono essere allegati i preventivi delle ditte fornitrici;

elenco analitico delle spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio, ove le stesse non siano già comprese nell'elenco di cui sopra;

planimetrie, in adeguata scala, riportanti l'ubicazione dei macchinari ed i tracciati delle reti di distribuzione degli impianti generali.

In caso di ampliamento, le descrizioni di cui sopra, debbono contenere anche opportune illustrazioni dello stato dell'impianto preesistente all'ampliamento; analogamente dicasi per le planimetrie. Quanto ai macchinari, impianti, attrezzature fabbricati

in proprio dalla ditta che ha richiesto la concessione delle agevolazioni, debbono essere esibite particolareggiate « commesse di lavorazione » contenenti l'indicazione dei materiali occorrenti (quantità e qualità) della mano d'opera impiegata (qualifica e numero di ore), del costo unitario dei materiali e della mano d'opera, nonchè della incidenza delle spese generali. Tali commesse devono essere accompagnate da una dettagliata descrizione, integrata anche da disegni costruttivi, delle macchine ed attrezzature costruite.

Per impianti generali si intendono in particolare: impianto di forza motrice a valle delle cabine di trasformazione, impianto produzione e distribuzione energia elettrica, vapore e aria compressa, impianto distribuzione metano a valle della cabina di decompressione, impianto dell'olio combustibile, impianto idrico per usi industriali comprese le apparecchiature per trattamenti di qualsiasi genere, impianto antincendio, impianto di condizionamento richiesto dal ciclo produttivo, impianto antinfortunio.

d) *Impianti antinquinamento.*

Vanno precisate le esigenze che si presentano in ordine all'eliminazione dei residui solidi, liquidi o gassosi delle lavorazioni e i mezzi che si intendono adottare per eliminare ogni forma di inquinamento.

Deve essere fornita una dettagliata descrizione delle opere necessarie, nonchè delle spese per la loro realizzazione.

III. — Documentazione economico-finanziaria

Debbono essere fornite le documentazioni seguenti:

preventivo economico di esercizio, relativo al periodo di avviamento e al regime con dettagliata analisi dei costi e dei ricavi;

per le società già costituite ed operanti, bilanci e conti economici relativi all'ultimo biennio, corredati del dettaglio delle singole poste attive e passive e delle relazioni degli amministratori e sindaci in copie legali sottoscritte;

in caso di ampliamento, per le società con bilancio consolidato, occorrerà fornire separatamente gli elementi relativi all'impianto per il quale vengono richieste le agevolazioni finanziarie;

per le società di nuova costituzione le situazioni patrimoniali, a data recente, dei promotori dell'iniziativa debitamente sottoscritte e corredate degli allegati esplicativi delle singole poste attive e passive.

IV. — Certificazioni integrative

Oltre alle documentazioni precedentemente indicate le ditte richiedenti debbono inviare:

certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A.;

licenza edilizia corredata dei disegni di progetto recanti il competente visto di approvazione con gli estremi della linea stessa;

in caso di ampliamento, certificato dell'I.N.P.S. attestante il settore di inquadramento della ditta e il numero degli occupati distinti per qualifica prima della realizzazione dell'ampliamento stesso;

certificato della competente C.C.I.A.A. attestante la data di inizio dei lavori inerenti l'iniziativa ove questi siano già iniziati;

per le società regolarmente costituite atto costitutivo e relativo statuto nonchè estratto legale dal libro dei soci;

ove l'impianto sorga nell'ambito di un'area o di un nucleo industriale: certificato del competente consorzio di sviluppo industriale attestante che l'impianto sorge nell'agglomerato industriale ovvero fuori dell'agglomerato, ma all'interno del comprensorio consortile;

copia dell'atto di acquisto del suolo aziendale, o eventualmente del compromesso di vendita;

estratto legale di mappa con indicazione dei confinanti;

certificato catastale storico del suolo;

ove la ditta non sia proprietaria del suolo e/o del fabbricato aziendale: copia autentica del contratto con il quale il proprietario concede alla ditta la disponibilità dell'immobile per almeno dieci anni.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
De Mita

(2055)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

Procedure per la concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, alle iniziative industriali con investimenti fissi superiori a 15 miliardi.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che disciplina la concessione dei contributi in conto capitale alle iniziative industriali da realizzare nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 11 della citata legge n. 183 concernente le condizioni di ammissibilità al contributo anzidetto delle iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi di lire; la disciplina del parere di conformità e la istruttoria delle relative domande;

Visto l'art. 11, comma decimo, della medesima legge n. 183, in base al quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno definisce con proprio decreto le procedure per la concessione del contributo anzidetto;

Visto l'art. 12 della citata legge n. 183 che prevede, per le iniziative sopraindicate, l'ammissione al contributo anzidetto mediante la deliberazione del C.I.P.E., su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione della richiesta preliminare di agevolazione

A decorrere dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183 la richiesta preliminare per il conseguimento del contributo previsto dall'art. 10 della legge stessa, per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 15 miliardi di lire, viene presentata dall'operatore direttamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 2.

Documentazione da allegare alla richiesta

La richiesta deve essere accompagnata da una relazione contenente informazioni sui promotori e sull'iniziativa, e in particolare:

elementi tecnico-economici e finanziari che la caratterizzano, con indicazione del piano finanziario per la copertura integrale del fabbisogno necessario alla realizzazione del programma di investimenti ed al relativo esercizio;

situazione del mercato interno ed estero del settore produttivo cui appartiene l'iniziativa;

eventuali connessioni tecnico-economiche con altre iniziative;

collegamenti di carattere tecnico-finanziario e organizzativo con altri stabilimenti ubicati nello stesso comune o con stabilimenti comunque contigui, anche di imprese giuridicamente distinte;

ubicazione puntuale dell'impianto e sue possibili alternative;

tempi tecnici delle varie fasi di realizzazione dell'impianto;

fabbisogno di dipendenti, quantitativo e qualitativo, nelle successive fasi di attuazione dell'impianto e di eventuali interventi di formazione professionale della manodopera e dei quadri direttivi e intermedi;

eventuale disponibilità in loco di risorse naturali e di materie prime economicamente e tecnicamente utilizzabili;

fabbisogni energetici, idrici e di servizi, anche di carattere sociale;

esigenza di infrastrutture, generali e specifiche, connesse alla localizzazione prescelta o alle sue alternative;

effetti che l'insediamento proposto può determinare sulle condizioni ambientali, in particolare per quanto attiene ai livelli di inquinamento, mettendo in evidenza gli eventuali strumenti di prevenzione;

in caso di ampliamento o di riattivazione, oltre all'indicazione degli investimenti preesistenti, al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario effettuate ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576, data di ultimazione degli investimenti precedenti e la data di inizio lavori del nuovo programma, qualora già avviato;

eventuale richiesta, per il medesimo programma di investimenti, di agevolazioni finanziarie regionali o comunitarie.

Art. 3.

Affidamento dell'istruttoria alla Cassa per il Mezzogiorno

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente art. 2, riscontrata la rispondenza di massima del programma di investimenti alle direttive del C.I.P.E., ne affida la istruttoria tecnico-economica e finanziaria alla Cassa per il Mezzogiorno riservandosi, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'iniziativa, di far svolgere indagini particolari e ne dà comunicazione all'interessato.

Art. 4.

Presentazione della domanda di agevolazione e di autorizzazione

L'operatore, cui viene data comunicazione dell'affidamento dell'istruttoria, deve presentare alla « Cassa » e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro un mese dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza, la domanda di concessione del contributo in conto capitale, compilata su apposito modulo adottato dal Ministro medesimo, nonché la documentazione riguardante l'iniziativa proposta e indicata nell'allegato *A*.

Copia della domanda viene trasmessa alla regione interessata che può esprimere al Ministro per il Mezzogiorno e alla « Cassa », entro il termine perentorio di trenta giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale ed alla programmazione regionale ed alle infrastrutture che devono essere realizzate a carico della « Cassa » medesima.

Nel caso di progetti il cui investimento è subordinato alla autorizzazione da parte del C.I.P.E. la domanda di cui sopra va presentata contestualmente al Ministro per il bilancio e la programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350.

La domanda viene ammessa all'istruttoria soltanto nel caso in cui risulti completa in tutte le sue parti e accompagnata dalla documentazione di cui all'allegato *A*.

Le domande di agevolazione, presentate ai sensi delle precedenti leggi e che, alla data di entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, non siano state ancora oggetto di parere di conformità, devono essere confermate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto dagli operatori interessati e, ove si renderà necessario, integrate da parte degli operatori medesimi negli elementi necessari, ai fini della istruttoria, previsti dal presente decreto. Decorso infruttuosamente il termine anzidetto, le domande vengono archiviate. Dalla data di conferma decorrono per la istruttoria delle singole domande i termini previsti dal presente decreto.

Art. 5.

Istruttoria della domanda di agevolazione

L'istruttoria della « Cassa » deve essere espletata entro il termine massimo di quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa in tutte le sue parti; in casi particolari, oggettivamente motivati dalla « Cassa » medesima, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può prorogare il termine per un ulteriore periodo non superiore a due mesi.

La « Cassa », avvalendosi degli istituti abilitati al credito a medio termine, procede all'istruttoria rivolta a valutare la validità tecnico-economica dell'iniziativa, la validità del piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa e dalla sua normale gestione, nonché la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'operatore; l'istruttoria deve altresì riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici ed agli obiettivi da realizzare in termini di capacità produttiva e di produzione conseguibili.

In via preferenziale, in presenza di una operazione di finanziamento a tasso di mercato per il medesimo progetto di investimento, la « Cassa » si avvale dell'istituto finanziatore, se abilitato al credito a medio termine.

Per quanto concerne i mezzi propri dell'operatore la « Cassa » deve accertare che il capitale disponibile e destinato all'iniziativa non sia inferiore al 30 per cento degli investimenti fissi; la dimostrazione del relativo utilizzo potrà avvenire gradualmente, in relazione agli stati di avanzamento dell'iniziativa medesima.

La « Cassa » deve inoltre verificare, sentite le amministrazioni, i consorzi e tutti gli altri enti comunque interessati, la necessità e l'adeguatezza delle opere infrastrutturali richieste, ivi compresi gli interventi per la formazione professionale, i tempi prevedibili per la loro realizzazione, l'individuazione dei soggetti cui deve farne carico l'esecuzione, definire il costo e il prevedibile impegno finanziario per le opere medesime da assumere a carico dei propri fondi di bilancio.

La « Cassa », espletati gli adempimenti di competenza, trasmette le risultanze dell'istruttoria, approvate dai propri organi deliberanti, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro i termini di cui al primo comma.

Art. 6.

Proposte al C.I.P.E. di ammissione al contributo in conto capitale

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base degli elementi istruttori trasmessi dalla « Cassa », entro il termine massimo di trenta giorni formula al C.I.P.E. la prescritta proposta, ai sensi del primo comma dell'art. 12 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Art. 7.

Attuazione della delibera C.I.P.E.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede all'attuazione della delibera del C.I.P.E., entro quindici giorni dalla sua comunicazione, con apposito provvedimento contenente, oltre agli elementi di conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, la misura del contributo in conto capitale, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, l'occupazione prevista, minima e a regime, i termini temporali per la realizzazione dell'impianto e per l'esecuzione delle relative infrastrutture, ivi compresi gli interventi per la formazione professionale e i prevedibili impegni finanziari che la « Cassa » deve assumere sui propri fondi di bilancio.

Il provvedimento è comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla « Cassa » ed all'operatore.

Le determinazioni contenute in tale provvedimento sono comunicate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a tutte le amministrazioni interessate ivi comprese quelle regionali e locali.

Art. 8.

Spese ammissibili

Le voci di spesa ammissibili al contributo in conto capitale, al netto di IVA, oltre alla progettazione e direzione lavori comprendono:

opere murarie, di allacciamento e assimilate;

macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi quelli mobili necessari per il completamento del ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni.

Gli investimenti in impianti fissi, da valutare per la concessione delle agevolazioni nei casi di ampliamento e riattivazione, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario.

Tale accertamento viene effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare e delle scritture della contabilità ufficiale dell'impresa, ad epoca immediatamente anteriore l'inizio della realizzazione del programma di investimento.

Le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, o della domanda originaria nel caso di presentazione di nuova domanda successivamente alla emanazione del presente decreto, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni medesime.

Art. 9.

Contenuto del provvedimento di concessione del contributo in conto capitale

La Cassa per il Mezzogiorno, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità a quanto disposto nello stesso, delibera la concessione del contributo in conto capitale dandone comunicazione all'operatore e, per conoscenza, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; l'atto di concessione del contributo anzidetto deve stabilire tra l'altro:

A) L'obbligo dell'operatore a non distogliere dall'uso previsto, per un periodo di almeno cinque anni della data di liquidazione a saldo, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammesse a contributo, senza esplicita autorizzazione da parte della « Cassa ».

B) L'obbligo a non destinare le opere edilizie oggetto del contributo ad usi diversi da quelli previsti, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di liquidazione a saldo, senza esplicita autorizzazione.

C) L'osservanza nei confronti dei lavoratori dipendenti delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di cui all'art. 34 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 e alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

D) L'obbligo di mantenere occupato il numero di unità lavorative previsto per il normale esercizio e indicato nel provvedimento di cui al precedente art. 7, per un periodo non inferiore a cinque anni successivi alla data di erogazione a saldo del contributo in conto capitale; le eventuali variazioni nella fase di esercizio devono essere tempestivamente comunicate e motivate per l'eventuale assenso.

E) L'osservanza di eventuali norme settoriali, anche comunitarie.

In caso di infrazioni agli obblighi di cui alle lettere *A*) e *B*), la cui verifica viene effettuata dalla « Cassa », con congrua periodicità, presso l'impianto, l'operatore è obbligato alla restituzione pro-quota del contributo.

L'inosservanza degli obblighi di cui ai punti *D*) ed *E*) sarà comunicata al C.I.P.E. per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 10.

Erogazione del contributo in conto capitale

L'erogazione del contributo avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti di opere compiute ed individuabili, esclusi gli ordini di acquisto di impianti e macchinari e non può essere inferiore al 20 per cento degli investimenti ammessi al contributo.

La « Cassa » eroga per ogni stato di avanzamento lo 80 per cento del corrispondente contributo in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, di cui al successivo articolo, potrà essere liquidato il residuo 20 per cento del contributo concesso.

In corso d'opera, in corrispondenza alla richiesta di erogazioni per **stati di avanzamento**, la « Cassa » deve effettuare specifici controlli delle opere eseguite e/o dei macchinari installati, sulla base della documentazione progettuale fornita.

Tali controlli in corso d'opera possono essere effettuati dalla commissione prevista al successivo art. 12, quando, in relazione alla complessività dell'investimento, se ne ravvisi l'esigenza.

Eventuali modifiche che gli operatori intendono apportare al progetto nel corso della realizzazione debbono essere tempestivamente comunicate, accompagnate da elaborati tecnici, alla Cassa per il Mezzogiorno che, effettuate le valutazioni del caso, ne riferisce tempestivamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per gli adempimenti di competenza.

Art. 11.

Documentazione di spesa

La documentazione finale di spesa per la liquidazione a saldo del contributo deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato e copia.

Sempre che ne venga fatta esplicita preventiva richiesta, la « Cassa » può consentire, caso per caso, di documentare le spese con elenchi di fatture e di altri titoli per i quali un attestato notarile dichiari la conformità ai documenti originali.

Con la medesima procedura la « Cassa » può accettare elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, sempre che gli stessi contengano precisi riferimenti idonei a risalire alla natura delle spese ed alle sue componenti tecniche ed economiche.

In tal caso gli elaborati debbono essere accompagnati da una dichiarazione del rappresentante legale della società, controfirmata dal presidente del collegio sindacale, attestante che le spese ed i costi esposti riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti relativi all'impianto oggetto della domanda di contributo, che le forniture sono state pagate a saldo e che i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature sono « nuovi di fabbrica ».

La documentazione prodotta viene controllata dalla « Cassa ».

Art. 12.

Collaudo dell'impianto

Ai fini della liquidazione a saldo del contributo in conto capitale la « Cassa » deve disporre, dopo l'avvio a produzione dell'impianto, un apposito collaudo disciplinato dalla « Cassa » medesima che, ad integrazione dei controlli effettuati con la procedura prevista nel precedente art. 10, verifichi la funzionalità dell'impianto stesso, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell'impianto, la sua effettiva produzione, il numero dei dipendenti occupati, l'osservanza delle norme antinquinamento nonché di altre eventuali norme e prescrizioni di legge.

Per l'effettuazione di tale collaudo la « Cassa » deve avvalersi di una commissione composta da esperti particolarmente competenti nella specifica attività produttiva in cui opera l'iniziativa, in numero compreso fra 3 e 5 membri, in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'investimento.

L'accertamento di eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la sospensione da parte della Cassa per il Mezzogiorno della liquidazione del contributo e l'avvio della eventuale procedura di recupero del contributo in conto capitale già erogato.

Art. 13.

Liquidazione del saldo

Entro il termine massimo di sei mesi dalla data della presentazione della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori, la « Cassa » procede, sulla base dei risultati del collaudo indicato dall'art. 12, alla liquidazione del saldo, di cui viene data comunicazione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 14.

Relazione della Cassa per il Mezzogiorno

La « Cassa » ogni sei mesi, deve inviare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una relazione sullo stato di realizzazione dei singoli impianti per i quali ha emesso il provvedimento di concessione, che ponga a raffronto i tempi previsti dal provvedimento di cui al precedente art. 7 e quelli effettivamente osservati, con l'indicazione delle erogazioni effettuate, nonché una relazione analitica sullo stato di realizzazione delle infrastrutture con l'indicazione dei relativi impegni finanziari assunti e delle erogazioni effettuate, dei tempi previsti e di quelli osservati nella esecuzione delle opere.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1977

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 364

ALLEGATO *A*

I. — DOMANDA DI AGEVOLAZIONI

La domanda di contributo deve essere compilata dai richiedenti in conformità dello schema predisposto dalla Cassa per il Mezzogiorno accompagnata dall'apposito modulo, dalla necessaria documentazione progettuale e dagli elementi e certificazioni di cui ai punti seguenti.

II. — DOCUMENTAZIONE TECNICA

a) *Progettazione e direzione lavori.*

Occorre precisare che ha definito la progettazione dell'impianto, se il contratto stipulato è comprensivo o meno di direzione lavori e quale forma contrattuale è stata adottata.

Per le opere di sistemazione del terreno debbono essere eseguiti piani quotati con le sezioni maggiormente indicative, dalle quali sia possibile rendersi conto dell'entità dei lavori previsti.

Per le indagini geognostiche occorre precisarne la natura, a chi ne è stata affidata l'esecuzione, i mezzi utilizzati a tale scopo, nonchè la previsione del relativo onere.

b) *Opere murarie, di allacciamento ed assimilate.*

1) Relazione generale illustrativa con un riepilogo delle voci di spesa quali si rilevano dai computi metrici e dalle descrizioni degli impianti relativi alle opere murarie (elencati al punto 6) con allegata una corografia indicante la esatta ubicazione dello stabilimento.

2) Planimetria generale, in adeguata scala, nella quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale e siano specificate le superfici coperte per edifici destinati alla produzione, ad uffici, a magazzini, a servizi sociali o ad altri usi nonchè le superfici sistemate a viabilità interna ed inoltre le superfici eventualmente disponibili.

Tale planimetria va corredata di tabella riepilogativa delle predette singole superfici.

3) Analoga planimetria, in adeguata scala, indicante i tracciati (esterni agli edifici ma interni all'area aziendale) degli impianti idrici per gli usi civili, fognante per acque di rifiuto di qualsiasi genere e la rete ferroviaria interna.

4) Opere di recinzione e simili e opere murarie di installazione a sostegno dei macchinari: grafici adeguati alla natura delle opere ed adatti al riscontro delle partite computate.

5) Per ciascun fabbricato: piante dei singoli piani (con indicazione della destinazione dei singoli ambienti), sezioni e prospetti in adeguata scala, debitamente quotati.
Qualora siano previste opere di fondazione di particolare rilevanza od onerosità, si richiedono piante e sezioni delle stesse.

6) Computi metrici estimativi (per ciascun fabbricato; per ciascun impianto che comporti opere murarie; per singoli basamenti o gruppi di basamento di impianti e macchinari), con opportuni richiami ai grafici attinenti.

I computi per i fabbricati devono essere sempre divisi in due parti, di cui la prima per opere di fondazione. I prezzi unitari applicati devono trovare adeguata giustificazione nella descrizione della relativa voce.

Per gli impianti relativi alle opere murarie (igienico-sanitarie, idrico per usi civili, fognante per acque di rifiuto di qualsiasi genere, di illuminazione, di riscaldamento e/o condizionamento per benessere umano, telefonico, antifulmine) il computo può essere sostituito da adeguata descrizione distinta per ciascun impianto. Quando l'iniziativa concerne ampliamento di stabilimento preesistente: *a*) la relazione, di cui al punto 1), deve contenere opportuna illustrazione dello stato dell'impianto preesistente all'ampliamento; *b*) la planimetria generale, di cui al punto 2), deve riportare la parte grafica preesistente diversificata e la tabella riepilogativa delle superfici deve essere riferita, distintamente, alla parte preesistente ed a quella attuale.

Tutti gli elaborati innanzi elencati debbono essere firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dalla ditta richiedente.

7) Esauriente descrizione e documentazione deve essere presentata nel caso di acquisto di immobili.

8) Per le opere di infrastruttura specifica, riguardanti in particolare: allacciamenti stradali esterni allo stabilimento, raccordi ferroviari, allacciamenti ad acquedotti e fognature, scavo di pozzi e relative opere di convogliamento, allacciamenti elettrici, cabine di trasformazione, allacciamenti a metanodotti, spostamento di pubblici servizi, deve essere esibita una planimetria in scala adeguata indicante i relativi tracciati, quando le opere medesime risultino esterne all'area aziendale. Per gli allacciamenti elettrici deve essere allegato il preventivo dell'E.N.E.L.

c) *Macchinari, impianti ed attrezzature.*

Per l'acquisto dei macchinari, impianti ed attrezzature nonchè per le spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio devono essere forniti i seguenti elementi:

elenco analitico dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature, delle caratteristiche principali e del prezzo, franco stabilimento produzione. In particolare per quanto riguarda gli impianti deve essere fornita opportuna descrizione sia degli impianti generali sia degli impianti specifici di produzione; per le forniture di maggiore rilievo debbono essere allegati i preventivi delle ditte fornitrici;

elenco analitico delle spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio, ove le stesse non siano già comprese nell'elenco di cui sopra;

planimetrie, in adeguata scala, riportanti l'ubicazione dei macchinari ed i tracciati delle reti di distribuzione degli impianti generali.

In caso di ampliamento, le descrizioni di cui sopra, debbono contenere anche opportune illustrazioni dello stato dell'impianto preesistente all'ampliamento; analogamente dicasi per le planimetrie. Quanto ai macchinari, impianti, attrezzature fabbricati in proprio dalla ditta che ha richiesto la concessione delle agevolazioni, debbono essere esibite particolareggiate « commesse di lavorazione » contenenti l'indicazione dei materiali occorrenti (quantità e qualità) della mano d'opera impiegata (qualifica e numero di ore), del costo unitario dei materiali e della mano d'opera, nonchè della incidenza delle spese generali. Tali commesse devono essere accompagnate da una dettagliata descrizione, integrata anche da disegni costruttivi, delle macchine ed attrezzature costruite.

Per impianti generali si intendono in particolare: impianto di forza motrice a valle delle cabine di trasformazione, impianto produzione e distribuzione energia elettrica, vapore e aria compressa, impianto distribuzione metano a valle della cabina di decompressione, impianto dell'olio combustibile, impianto idrico per usi industriali comprese le apparecchiature per trattamenti di qualsiasi genere, impianto antincendio, impianto di condizionamento richiesto dal ciclo produttivo, impianto antinfortunio.

d) *Impianti antinquinamento.*

Vanno precisate le esigenze che si presentano in ordine alla eliminazione dei residui solidi, liquidi o gassosi delle lavorazioni e i mezzi che si intendono adottare per eliminare ogni forma di inquinamento.

Deve essere fornita una dettagliata descrizione delle opere necessarie, nonchè delle spese per la loro realizzazione.

III. — Documentazione economico-finanziaria

Debbono essere fornite le documentazioni seguenti:

preventivo economico di esercizio, relativo al periodo di avviamento e al regime con dettagliata analisi dei costi e dei ricavi;

per le società già costituite ed operanti, bilanci e conti economici relativi all'ultimo biennio, corredati del dettaglio delle singole poste attive e passive e delle relazioni degli amministratori e sindaci in copie legali sottoscritte;

in caso di ampliamento, per le Società con bilancio consolidato, occorrerà fornire separatamente gli elementi relativi all'impianto per il quale vengono richieste le agevolazioni finanziarie;

per le Società di nuova costituzione le situazioni patrimoniali, a data recente, dei promotori dell'iniziativa debitamente sottoscritte e corredate degli allegati esplicativi delle singole poste attive e passive.

IV. — Certificazioni integrative

Oltre alle documentazioni precedentemente indicate le ditte richiedenti debbono inviare:

certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A.;

licenza edilizia corredata dei disegni di progetto recanti il competente visto di approvazione con gli estremi della linea stessa;

in caso di ampliamento, certificato dell'I.N.P.S. attestante il settore di inquadramento della ditta e il numero degli occupati distinti per qualifica prima della realizzazione dell'ampliamento stesso;

certificato della competente C.C.I.A.A. attestante la data di inizio dei lavori inerenti l'iniziativa ove questi siano già iniziati;

per le Società regolarmente costituite atto costitutivo e relativo statuto nonchè estratto legale dal libro dei soci;

ove l'impianto sorga nell'ambito di un'area o di un nucleo industriale: certificato del competente consorzio di sviluppo industriale attestante che l'impianto sorge nell'agglomerato industriale ovvero fuori dell'agglomerato, ma all'interno del comprensorio consortile;

copia dell'atto di acquisto del suolo aziendale, o eventualmente del compromesso di vendita;

estratto legale di mappa con indicazione dei confinanti;

certificato catastale storico del suolo;

ove la ditta non sia proprietaria del suolo e/o del fabbricato aziendale: copia autentica del contratto con il quale il proprietario concede alla ditta la disponibilità dell'immobile per almeno dieci anni.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
De Mita

(2056)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(7651021/9) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.